

**DISPOSIZIONI PER L'ANNO 2007 IN MATERIA DI GESTIONE DELLE
CONGESTIONI IN IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE SULLA RETE DI
INTERCONNESSIONE CON L'ESTERO**

Allegato

INDICE

PARTE I	DISPOSIZIONI GENERALI	3
Titolo 1	Disposizioni generali	3
	Articolo 1 Definizioni	3
	Articolo 2 Oggetto e finalità.....	6
	Articolo 3 Accesso alla Rete di trasmissione nazionale per gli scambi transfrontalieri	6
PARTE II	MISURE IN MATERIA DI GESTIONE DELLE CONGESTIONI SULLA RETE DI INTERCONNESSIONE	7
	Articolo 4 Capacità di trasporto utilizzabile	7
	Articolo 5 Modalità di gestione della congestione in fase di programmazione	7
	Articolo 6 Modalità di gestione della congestione nel tempo reale	7
PARTE III	ASSEGNAZIONE DEI DIRITTI DI UTILIZZO DELLA CAPACITÀ DI TRASPORTO	8
Titolo 2	Definizione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto.....	8
	Articolo 7 Diritti di utilizzo della capacità di trasporto	8
Titolo 3	Assegnazione della capacità di trasporto.....	8
	Articolo 8 Assegnazione di DCT	8
	Articolo 9 Procedure per l’assegnazione di DCT in importazione e in esportazione	9
Titolo 4	Riserve per l’importazione, il transito e il reingresso di energia elettrica.....	10
	Articolo 10 Assegnazione di riserve per l’importazione, il transito e il reingresso di energia elettrica	10
Titolo 5	Diritti ed obblighi degli assegnatari di DCT	10
	Articolo 11 Diritti e obblighi degli assegnatari di DCT.....	10
	Articolo 12 Ripartizione dei proventi derivanti dall’assegnazione dei DCT in importazione ed esportazione tra i gestori competenti	11
	Articolo 13 Destinazione dei proventi derivanti dall’assegnazione dei DCT in importazione ed esportazione	11
	Articolo 14 Diritti e obblighi degli assegnatari di riserve per l’importazione, il transito e il reingresso di energia elettrica.....	13
	Articolo 15 Diritti e obblighi dei soggetti cui sono state allocate quote di capacità di trasporto autonomamente dai gestori di rete esteri	13
PARTE IV	Disposizioni finali	14
	Articolo 16 Regolamento per la gestione delle congestioni.....	14
	Articolo 17 Disposizioni transitorie e finali	14

PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI

Titolo 1 Disposizioni generali

Articolo 1 *Definizioni*

1.1 Ai fini dell'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 dicembre 2003, n. 168/03, come successivamente integrato e modificato ed all'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione della medesima Autorità 30 gennaio 2004, n. 05/04, come successivamente integrato e modificato, nonché le seguenti definizioni:

- **assegnatario** è il soggetto titolare di un'assegnazione;
- **assegnazione** è l'attribuzione di diritti di utilizzo di capacità di trasporto (DCT), ovvero di riserve per l'importazione, il transito e il reingresso di energia elettrica su una frontiera elettrica, al fine della esecuzione di scambi transfrontalieri di energia elettrica;
- **assegnazione congiunta** è, per ciascuna frontiera elettrica, l'assegnazione effettuata congiuntamente dei gestori competenti;
- **allocazione** è l'attribuzione di quote di capacità di trasporto su una frontiera elettrica effettuata autonomamente dai singoli gestori di rete competenti per la medesima frontiera e diversi da Terna;
- **capacità di trasporto** è la massima potenza oraria destinabile con garanzia di continuità di utilizzo in ciascuna ora all'esecuzione di scambi transfrontalieri di energia elettrica tra uno o più Stati confinanti e l'Italia. La capacità di trasporto viene univocamente definita con riferimento ai singoli Stati confinanti, al flusso di energia elettrica in ingresso (importazione) o in uscita (esportazione) nel/dal sistema elettrico nazionale, nonché ad un predefinito orizzonte temporale;
- **capacità di trasporto in importazione** è la capacità di trasporto riferita a scambi transfrontalieri finalizzati all'importazione di energia elettrica in Italia;
- **capacità di trasporto in esportazione** è la capacità di trasporto riferita a scambi transfrontalieri finalizzati all'esportazione di energia elettrica dall'Italia;
- **capacità di trasporto annuale** è la capacità di trasporto definita su base annuale ed utilizzabile per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica a partire dall'1 gennaio 2007;
- **capacità di trasporto mensile** è la capacità di trasporto definita su base mensile ed utilizzabile per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica a partire dall'1 gennaio 2007;

- **capacità di trasporto giornaliera** è la capacità di trasporto definita su base giornaliera ed utilizzabile per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica a partire dall'1 gennaio 2007;
- **contratti pluriennali** sono i contratti di fornitura pluriennali vigenti al 19 febbraio 1997, data di entrata in vigore della direttiva 96/92/CE, abrogata e ora sostituita dalla direttiva 2003/54/CE;
- **diritti di utilizzo della capacità di trasporto (DCT)** sono i diritti di utilizzo della capacità di trasporto annuale, mensile e giornaliera per l'importazione o l'esportazione di energia elettrica;
- **frontiera elettrica** è l'insieme delle linee elettriche di trasporto che connettono la Rete di trasmissione nazionale ad una o più reti di trasmissione appartenenti ad un singolo Stato confinante;
- **frontiera nord-ovest** è l'insieme delle frontiere elettriche con la Francia e con la Svizzera;
- **gestore di rete** è un ente o una società incaricata della gestione unificata delle reti di trasmissione in un determinato Stato;
- **gestore competente** è, per ciascuna frontiera elettrica, il gestore delle reti di trasmissione degli Stati confinanti cui la frontiera si riferisce;
- **nomina della capacità di trasporto** è la comunicazione irrevocabile, da parte di un assegnatario di DCT, della quota dei medesimi diritti nella sua disponibilità che intende utilizzare;
- **operatore di sistema** è ciascun soggetto responsabile della gestione di una rete di trasmissione di uno Stato confinante interconnessa con la Rete di trasmissione nazionale;
- **potenza media annuale** è il rapporto tra l'energia elettrica complessivamente prelevata nell'anno 2005, comprendente gli autoconsumi in sito, in tutti i punti di dispacciamento inclusi, ad una determinata data, in un contratto di dispacciamento ed il numero di ore comprese nel medesimo anno;
- **quote di capacità di trasporto allocate autonomamente** sono le quote di capacità di trasporto allocate tramite assegnazione autonoma da parte dei gestori di rete esteri e pari, complessivamente, alla misura massima del 50% della capacità di trasporto giornaliera, al netto della capacità riservata all'esecuzione dei contratti pluriennali;
- **quote di capacità di trasporto pre-assegnate** sono le quote di capacità di trasporto corrispondenti alle riserve per l'importazione, per il transito e per il reingresso di energia elettrica;
- **responsabile dell'assegnazione** è, per ciascuna frontiera elettrica, il soggetto designato dai gestori competenti per l'assegnazione di DCT in importazione o esportazione relativi alla medesima frontiera;
- **rete di interconnessione** è la rete elettrica costituita dalle reti di trasmissione nazionali degli Stati confinanti;
- **rilascio dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto** è la cessione di DCT nella disponibilità di un utente del dispacciamento ai gestori di rete competenti per una frontiera elettrica per la riassegnazione;
- **riserve per l'importazione** sono le quote di capacità di trasporto riservate, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto 15 dicembre 2006, ai fini

dell'importazione di energia elettrica, alla parte italiana titolare dei contratti pluriennali, nonché alla società *Raetia Energie*;

- **riserva per il reingresso** è la quota di capacità di trasporto riservata, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto 15 dicembre 2006, alla società Edison Spa per il reingresso in Italia di una parte dell'energia elettrica prodotta presso il bacino idroelettrico di Innerferrera;
- **scambi transfrontalieri di energia elettrica** sono l'importazione o l'esportazione di energia elettrica attraverso una frontiera elettrica con l'Italia o il transito di energia elettrica;
- **Stato confinante** è qualunque Stato la cui rete di trasmissione è interconnessa alla Rete di trasmissione nazionale;
- **trasferimento di diritti di utilizzo della capacità di trasporto** è la cessione di DCT da un assegnatario ad un altro soggetto dotato dei medesimi requisiti;
- **Terna** è la società Terna – Rete elettrica nazionale Spa;
- **transito di energia elettrica** è l'importazione di energia elettrica e la sua contestuale esportazione;
- **zona** è ciascuna zona della rete rilevante definita dal Gestore della rete ai sensi dell'articolo 15 della deliberazione n.168/03 ed approvata dall'Autorità;
- **zona virtuale** è una zona non stabilita sul territorio nazionale e corrispondente ad una frontiera elettrica;

- * -

- **regolamento n. 1228/2003** è il regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, come successivamente modificato e integrato, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L 176 del 15 luglio 2003;
- **decreto 15 dicembre 2006** è il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 15 dicembre 2006 recante disposizioni circa modalità e condizioni per l'importazione di energia elettrica per l'anno 2007 e direttive all'Acquirente Unico SpA in materia di contratti pluriennali di importazione per l'anno 2007;
- **deliberazione n. 162/99** è la deliberazione dell'Autorità 28 ottobre 1999, n. 162/99, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 264 del 10 novembre 1999;
- **condizioni per il dispacciamento** sono le condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale stabilite dalla deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2003, n. 168/03, come successivamente modificata e integrata, e dalla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06;

Articolo 2

Oggetto e finalità

- 2.1 Con il presente provvedimento, relativamente alle frontiere elettriche con la Francia, la Svizzera, l'Austria, la Slovenia e la Grecia, vengono definite disposizioni attuative degli articoli 5 e 6 del regolamento n. 1228/2003 al fine di:
- a) consentire l'accesso alla rete di interconnessione per l'importazione di energia elettrica disponibile al minimo costo per il sistema elettrico italiano, nonché per l'esportazione ed il transito di energia elettrica a mezzo della Rete di trasmissione nazionale;
 - b) garantire l'uso efficiente della Rete di trasmissione nazionale mediante l'assegnazione della capacità di trasporto sulla rete di interconnessione con metodi di mercato che prevedano la formazione di segnali economici ai gestori di rete ed agli operatori di mercato atti alla valorizzazione dell'utilizzo della medesima rete in caso di scarsità;
 - c) assicurare la libertà di accesso a parità di condizioni, l'imparzialità e la neutralità del servizio di trasmissione sulla rete di interconnessione, promuovendo la concorrenza.
 - d) consentire l'adozione di una metodologia congiunta per l'allocazione della capacità di trasporto da parte di gestori competenti per la stessa frontiera elettrica.
- 2.2 Con il presente provvedimento vengono inoltre definite disposizioni per l'anno 2007 per l'assegnazione di riserve di capacità di trasporto ai fini dell'importazione, del transito e del reingresso di energia elettrica, ai sensi del decreto 15 dicembre 2006.

Articolo 3

Accesso alla Rete di trasmissione nazionale per gli scambi transfrontalieri

- 3.1 Il corrispettivo unitario di cui all'articolo 5, comma 5.4, della deliberazione n. 162/99, a copertura dei costi sostenuti da Terna per la garanzia della capacità di trasporto, è fissato, a titolo d'acconto, per l'anno 2007, pari a 0,03 centesimi di euro per kWh.
- 3.2 Il corrispettivo di cui al comma 3.1 è applicato all'energia elettrica corrispondente alle nomine della capacità di trasporto comunicate dagli assegnatari di DCT per l'importazione o l'esportazione di energia elettrica.
- 3.3 Il corrispettivo di cui al comma 3.1 è applicato all'energia importata o esportata in utilizzo delle riserve di capacità di trasporto ai fini dell'importazione, del transito e del reingresso di energia elettrica e in utilizzo della capacità di trasporto allocata autonomamente dai gestori di rete esteri.

**PARTE II MISURE IN MATERIA DI GESTIONE DELLE CONGESTIONI
SULLA RETE DI INTERCONNESSIONE**

Articolo 4

Capacità di trasporto utilizzabile

- 4.1 La capacità di trasporto utilizzabile per l'effettuazione di scambi transfrontalieri di energia elettrica in importazione e in esportazione per le frontiere elettriche con la Francia, la Svizzera, l'Austria, la Slovenia e la Grecia è definita su base giornaliera dai rispettivi gestori competenti.

Articolo 5

Modalità di gestione della congestione in fase di programmazione

- 5.1 Terna comunica, con cadenza giornaliera, al Gestore del mercato elettrico il valore della capacità di trasporto disponibile espressa come differenza della totale capacità giornaliera di cui all'Articolo 4 e le nomine di capacità di trasporto dei soggetti assegnatari di DCT.
- 5.2 Terna si attiva per la stipula di accordi con i gestori di rete competenti per le frontiere elettriche con la Francia, con la Svizzera, con l'Austria, con la Slovenia e con la Grecia che prevedano l'assegnazione della capacità di trasporto utilizzabile per ciascuna delle medesime frontiere, al netto delle nomine di capacità di trasporto, contestualmente all'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto nel mercato italiano.
- 5.3 Gli assegnatari di DCT, di quote di capacità di trasporto allocate autonomamente, ovvero gli assegnatari di quote di capacità di trasporto pre-assegnate, sono tenuti ad osservare le disposizioni previste nelle condizioni per il dispacciamento.
- 5.4 L'energia elettrica corrispondente alle nomine di capacità di trasporto in importazione e in esportazione per una frontiera elettrica è considerata, rispettivamente, prelevata e immessa nei corrispondenti punti di importazione ed esportazione ai sensi delle condizioni per il dispacciamento.
- 5.5 Ai fini dell'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto, del calcolo del valore netto delle transazioni e della determinazione del prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica acquistata nel mercato del giorno prima, le offerte di acquisto e di vendita ed i programmi di immissione e di prelievo di cui è richiesta la registrazione nell'ambito del servizio di dispacciamento relativi a punti di dispacciamento di importazione e di esportazione e corrispondenti a DCT assegnati hanno priorità, a parità di prezzo, rispetto alle offerte e ai programmi corrispondenti agli altri punti di dispacciamento.

Articolo 6

Modalità di gestione della congestione nel tempo reale

- 6.1 Terna risolve le eventuali congestioni sulla rete di interconnessione in tempo reale mediante l'approvvigionamento di risorse nel mercato per i servizi di dispacciamento.

- 6.2 Terna, con cadenza trimestrale, trasmette all'Autorità una relazione tecnica recante le modalità adottate per la gestione delle congestioni sulla rete di interconnessione in tempo reale, unitamente alla stima dei costi sostenuti per tale attività suddivisi per frontiera elettrica.

PARTE III ASSEGNAZIONE DEI DIRITTI DI UTILIZZO DELLA CAPACITÀ DI TRASPORTO

Titolo 2

Definizione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto

Articolo 7

Diritti di utilizzo della capacità di trasporto

- 7.1 I DCT per una determinata frontiera elettrica si riferiscono ad una quota della capacità di trasporto annuale, mensile e giornaliera, definita congiuntamente o in maniera coordinata dai gestori competenti per la medesima frontiera.
- 7.2 Il valore di capacità di trasporto associato a ciascuna tipologia di DCT relativi ad una frontiera elettrica in ciascuna ora del periodo cui i medesimi diritti si riferiscono, è definito dai gestori competenti tenendo conto dei profili tipici delle coperture nei mercati dell'energia elettrica dei relativi Stati confinanti.
- 7.3 L'assegnazione di DCT comporta il diritto ad utilizzare una identica quota di capacità di trasporto ai fini dell'importazione (esportazione) di energia elettrica nel (dal) sistema elettrico nazionale.
- 7.4 La quantità complessiva di DCT assegnabile dal responsabile dell'assegnazione, è pari:
- a) per le frontiere elettriche con la Francia, l'Austria e la Grecia, al 100% delle corrispondenti capacità di trasporto annuali, mensili e giornalieri;
 - b) per la frontiera elettrica con la Slovenia, al 50% delle corrispondenti capacità di trasporto annuali, mensili e giornalieri;
 - c) per la frontiera elettrica con la Svizzera, al 50% delle corrispondenti capacità di trasporto annuali, mensili e giornalieri, una volta dedotta la quota di capacità di trasporto di cui all'Articolo 10.

Titolo 3 Assegnazione della capacità di trasporto

Articolo 8

Assegnazione di DCT

- 8.1 L'assegnazione di DCT è effettuata secondo le disposizioni di cui al presente Titolo.
- 8.2 Ai fini dell'espletamento delle procedure di assegnazione di cui all'Articolo 9 relativamente a ciascuna frontiera elettrica per la quale è prevista l'assegnazione

congiunta della capacità di trasporto, i rispettivi gestori competenti designano il responsabile dell'assegnazione.

- 8.3 Terna è il responsabile dell'assegnazione per le frontiere elettriche con la Svizzera e con la Slovenia per le quali non è prevista l'assegnazione congiunta della capacità di trasporto.

Articolo 9

Procedure per l'assegnazione di DCT in importazione e in esportazione

- 9.1 L'assegnazione di DCT in importazione e in esportazione è effettuata tramite procedure concorsuali organizzate dal responsabile dell'assegnazione sulla base di regole definite dai gestori competenti per ciascuna frontiera elettrica secondo criteri di pubblicità, trasparenza e non discriminazione.
- 9.2 Le differenti tipologie di DCT corrispondenti alla capacità di trasporto annuale, mensile e giornaliera sono assegnati per ciascuna frontiera elettrica con sessioni delle procedure concorsuali di cui al comma precedente tenute annualmente, mensilmente e giornalmente, tenendo conto dell'esigenza di rendere disponibile per l'assegnazione la quantità complessiva di DCT assegnabile, non appena la medesima quantità si renda disponibile.
- 9.3 Possono partecipare alle procedure concorsuali per l'assegnazione di DCT gli utenti del dispacciamento, ivi incluso l'Acquirente Unico, secondo le modalità stabilite congiuntamente dai gestori di rete responsabili della frontiera elettrica.
- 9.4 Ciascun soggetto partecipante a ciascuna procedura di cui al precedente comma 9.2 ha diritto di presentare, relativamente a ciascuna frontiera elettrica, una o più offerte secondo le modalità stabilite dal responsabile dell'assegnazione nel rispetto delle seguenti condizioni:
- a) ciascuna offerta indica la quantità di DCT e il prezzo di DCT richiesti;
 - b) la somma delle quantità indicate nelle offerte presentate da un utente del dispacciamento relativamente alla frontiera elettrica è non superiore al quantitativo di DCT assegnabile relativamente alla medesima frontiera elettrica.
- 9.5 Il responsabile dell'assegnazione procede ad accettare le offerte sulla base dell'ordine decrescente di prezzo con l'obiettivo di massimizzare il valore delle offerte accettate, pari al prodotto tra i quantitativi delle offerte accettate moltiplicati per i corrispondenti prezzi.
- 9.6 Il responsabile dell'assegnazione determina il prezzo di assegnazione dei DCT pari al prezzo indicato nell'offerta per DCT con prezzo più basso tra quelle accettate. Se la quantità di DCT domandata risulta complessivamente non superiore alla totale capacità di trasporto assegnabile, il prezzo di assegnazione viene posto pari a zero.

Titolo 4
Riserve per l'importazione, il transito e il reingresso di energia elettrica

Articolo 10

Assegnazione di riserve per l'importazione, il transito e il reingresso di energia elettrica

- 10.1 Per l'anno 2007, ai sensi del decreto 15 dicembre 2006, sono assegnate quote di capacità di trasporto annuale per l'importazione di energia elettrica relativamente alla frontiera elettrica con la Svizzera:
- a) al titolare italiano del contratto pluriennale la cui controparte ha sede nello Stato svizzero nei limiti di quanto necessario all'esecuzione di detto contratto e comunque non superiore a 600 MW, mediante destinazione ai clienti del mercato vincolato dell'energia elettrica così importata;
 - b) per una quantità non superiore a 150 MW, alla società *Raetia Energie*;
 - c) alla Repubblica di San Marino e allo Stato della Città del Vaticano, per la quota di diritti per i quali i medesimi Stati abbiano indicato la frontiera con la Svizzera ai sensi dell'articolo 14.1.
 - d) ai fini dell'importazione di energia elettrica da parte della società Edison Spa per il reingresso in Italia di una parte dell'energia elettrica prodotta presso il bacino idroelettrico di Innerferrera, per una quantità non superiore a 60 MW e con le modalità di cui al decreto 15 dicembre 2006;

Titolo 5 Diritti ed obblighi degli assegnatari di DCT

Articolo 11

Diritti e obblighi degli assegnatari di DCT

- 11.1 I soggetti assegnatari di DCT hanno diritto di nominare la relativa capacità di trasporto e di trasferire, previo avviso ai responsabili dell'assegnazione per la corrispondente frontiera elettrica secondo le modalità da questi stabilite, ad altri utenti del dispacciamento i DCT nella propria disponibilità,
- 11.2 I soggetti assegnatari di DCT su base annuale e mensile hanno il diritto di rilasciarli al responsabile dell'assegnazione per la loro riassegnazione su base mensile o giornaliera, ottenendone i relativi proventi.
- 11.3 I soggetti assegnatari di DCT che non nominano la corrispondente capacità di trasporto entro il termine stabilito dai gestori competenti non hanno diritto ad alcuna remunerazione per la quota di DCT cui non corrisponde alcuna nomina.
- 11.4 Ciascun soggetto assegnatario di DCT ha l'obbligo di pagare, per ciascuna frontiera e con riferimento a ciascuna ora, un corrispettivo pari al prodotto tra il quantitativo di DCT in importazione ed esportazione di cui il medesimo soggetto è risultato assegnatario e il prezzo di assegnazione di cui al comma 9.6.

- 11.5 A ciascun soggetto assegnatario di DCT non si applica il corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto di cui alle condizioni per il dispacciamento, limitatamente alla quota corrispondente alla differenza tra il prezzo nella zona adiacente alla frontiera elettrica cui i DCT si riferiscono e il prezzo della zona in cui l'energia elettrica importata o esportata si considera rispettivamente immessa o prelevata.

Articolo 12

Ripartizione dei proventi derivanti dall'assegnazione dei DCT in importazione ed esportazione tra i gestori competenti

- 12.1 I proventi derivanti dalle procedure di assegnazione congiunta dei DCT per ciascuna frontiera elettrica sono ripartiti in eguale misura tra i relativi gestori competenti.
- 12.2 La quota spettante a ciascun gestore competente viene ridotta proporzionalmente alla quota di capacità di trasporto da questi eventualmente assegnata autonomamente.
- 12.3 I proventi derivanti dalle procedure di assegnazione dei DCT per le frontiere elettriche per cui Terna è il responsabile dell'assegnazione restano nella titolarità di Terna.

Articolo 13

Destinazione dei proventi derivanti dall'assegnazione dei DCT in importazione ed esportazione

- 13.1 I proventi spettanti a Terna per l'assegnazione dei DCT determinati secondo quanto stabilito dal precedente Articolo 12 vengono destinati, con riferimento a ciascun mese dell'anno 2007, agli utenti del dispacciamento ai sensi del presente articolo.
- 13.2 Ciascun utente del dispacciamento è tenuto a comunicare a Terna il valore della potenza media annuale certificato dalle imprese distributrici con le modalità di cui al comma 13.3 per ciascun mese, entro il giorno 7 del mese successivo a quello cui il valore certificato della potenza media annuale si riferisce.
- 13.3 Le imprese distributrici forniscono a ciascun utente del dispacciamento, entro la fine di ciascun mese a partire da gennaio 2007, con riferimento al contratto di dispacciamento in prelievo di cui il medesimo utente è titolare, il valore della potenza media annuale riferita al primo giorno del medesimo mese.
- 13.4 La Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano hanno il diritto a ricevere da Terna, una quota dei proventi derivanti dall'assegnazione di DCT costanti in tutte le ore dell'anno sulla frontiera elettrica con la Francia pari, rispettivamente, al rapporto tra:
- a) la quota di diritti per i quali i medesimi Stati abbiano indicato la medesima frontiera ai sensi dell'articolo 14.1;

b) la totale capacità di trasporto resa disponibile per l'assegnazione dei medesimi DCT sulla stessa frontiera.

13.5 L'Acquirente Unico ha il diritto a ricevere da Terna, un corrispettivo pari alla quota $Q_{vincolato}$, di cui al comma 13.7, dei proventi complessivi di cui al comma 13.1, al netto del corrispettivo di cui al comma 13.4.

13.6 Ciascun utente del dispacciamento, diverso dall'Acquirente Unico, ha il diritto a ricevere da Terna per ciascuna frontiera e per ciascun mese, un corrispettivo pari al prodotto tra:

- a) la quota Q_{libero} , di cui al comma 13.7 dei proventi complessivi di cui al comma 13.1 al netto dell'ammontare dei corrispettivi di cui ai commi 13.4 e 13.5;
- b) il rapporto, calcolato con riferimento a ciascun mese, tra la potenza media annuale corrispondente al medesimo soggetto e la somma delle potenze medie annuali corrispondenti all'insieme degli utenti del dispacciamento diversi dall'Acquirente Unico.

13.7 Le quote $Q_{vincolato}$ e Q_{libero} sono determinate come segue:

a) se $P_{MediaLiberoMeseK} \geq P_{MediaLiberoGen07}$:

$$Q_{vincolato} = 30 \cdot \left[1 - \frac{P_{MediaLiberoMeseK} - P_{MediaLiberoGen07}}{P_{MA} - P_{MediaLiberoGen07}} \right] \cdot \%$$

$$Q_{libero} = [1 - Q_{vincolato}] \cdot \%$$

b) se $P_{MediaLiberoMeseK} < P_{MediaLiberoGen07}$:

$$Q_{vincolato} = 30 \cdot \%$$

$$Q_{libero} = [1 - Q_{vincolato}] \cdot \%$$

Dove:

$P_{MediaLiberoMeseK}$ è la potenza media annuale complessiva relativa al mese K -esimo dell'anno 2007 corrispondente agli utenti del dispacciamento in prelievo diversi dall'Acquirente unico Spa;

$P_{MediaLiberoGen07}$ è la potenza media annuale complessiva relativa al mese di gennaio 2007 corrispondente agli utenti del dispacciamento in prelievo diversi dall'Acquirente unico Spa;

P_{MA} è la potenza media annuale del sistema elettrico nazionale al netto delle perdite e degli autoconsumi per l'anno 2005.

- 13.8 Le imprese distributrici sono tenute a rendere evidenza delle modalità di calcolo della potenza media annuale di cui al comma 13.3 agli utenti del dispacciamento in prelievo, qualora da questi richiesto.

Articolo 14

Diritti e obblighi degli assegnatari di riserve per l'importazione, il transito e il reingresso di energia elettrica

- 14.1 Gli Stati di cui al comma 10.1 lettera c), sono tenuti ad indicare in maniera definitiva ed irrevocabile per l'intero anno 2007 a Terna con riferimento a quale frontiera elettrica appartenente alla frontiera Nord-Ovest intendono esercitare i diritti loro pre-assegnati ai sensi del decreto 15 dicembre 2006.
- 14.2 I soggetti assegnatari di riserve per l'importazione, il transito e il reingresso di energia elettrica ai sensi dell'Articolo 10, sono tenuti a comunicare all'operatore di sistema e a Terna un programma orario di scambio alla frontiera. La comunicazione del suddetto programma orario deve avvenire con le medesime modalità previste per la comunicazione a Terna dei programmi di immissione ai sensi delle condizioni per il dispacciamento.
- 14.3 Il programma di cui al comma 14.2, non può prevedere, in alcuna ora, l'importazione o l'esportazione di una potenza superiore alla capacità di trasporto riservata nella medesima ora.
- 14.4 Allo scambio transfrontaliero di energia elettrica di cui al comma 14.2 sono applicabili i corrispettivi relativi all'assegnazione dei diritti di capacità di trasporto sulla rete rilevante secondo le condizioni per il dispacciamento.

Articolo 15

Diritti e obblighi dei soggetti cui sono state allocate quote di capacità di trasporto autonomamente dai gestori di rete esteri

- 15.1 Ai soggetti cui siano allocate autonomamente, da parte di un gestore di rete estero, quote della capacità di trasporto, sono riconosciuti i medesimi diritti ed obblighi di cui all'Articolo 14, ad eccezione del comma 14.1, purché i medesimo gestore di rete si impegni:
- a) a rendere disponibile alla frontiera la potenza complessivamente prevista nei programmi orari di scambio risultanti in applicazione del regolamento di cui all'Articolo 16;
 - b) ad applicare una disciplina trasparente e non discriminatoria per il servizio di trasporto, sulle reti stabilite sul proprio territorio nazionale, dell'energia elettrica destinata all'importazione in Italia. In particolare, in caso di adozione di meccanismi per la risoluzione delle congestioni basati su metodi di mercato, tali meccanismi devono essere applicati in maniera non discriminatoria ai flussi di energia elettrica destinati all'importazione in Italia e ai flussi di energia elettrica immessa o destinata al prelievo nel medesimo paese.

PARTE IV Disposizioni finali

Articolo 16

Regolamento per la gestione delle congestioni

- 16.1 Entro il 18 dicembre 2006 Terna predispone e trasmette all'Autorità uno o più schemi di regolamento in tema di modalità applicative per la gestione delle congestioni sulla rete di interconnessione per l'anno 2006.
- 16.2 Il regolamento di cui al precedente comma 16.1 prevede anche:
- a) i requisiti per l'attribuzione, agli utenti del dispacciamento che ne facciano richiesta, delle unità di produzione e di consumo virtuali corrispondenti alle frontiere elettriche e funzionali alla presentazione di programmi o di offerte per l'importazione e l'esportazione di energia elettrica;
 - b) le modalità e le tempistiche per l'attribuzione delle unità virtuali di cui alla precedente lettera a).
- 16.3 La Direzione Energia Elettrica dell'Autorità verifica la conformità degli schemi di cui al comma 16.1 alle disposizioni del presente provvedimento, comunicando a Terna, entro 3 giorni dal loro ricevimento, l'esito di dette verifiche. Trascorso il predetto termine gli schemi si intendono positivamente verificati.

Articolo 17

Disposizioni transitorie e finali

- 17.1 Entro il 18 dicembre 2006 Terna, congiuntamente con gli altri gestori competenti per tutte le frontiere elettriche per le quali Terna è gestore competente, predispone e trasmette all'Autorità uno o più schemi di regolamento in tema di organizzazione e funzionamento del sistema di assegnazione dei DCT in importazione ed esportazione relativamente a ciascuna frontiera elettrica.
- 17.2 La Direzione Energia Elettrica dell'Autorità verifica la conformità degli schemi di cui al comma 15.1 comunicando a Terna, entro 1 giorno dal loro ricevimento, l'esito di dette verifiche. Trascorso il predetto termine gli schemi si intendono positivamente verificati.
- 17.3 L'assegnazione dei DCT deve avvenire entro il 29 dicembre 2006.
- 17.4 Terna trasmette all'Autorità, entro il 15 gennaio 2007, un rapporto contenente i risultati delle procedure di assegnazione e, con cadenza bimestrale nel corso dell'anno 2007, le problematiche inerenti la gestione della rete di interconnessione.